

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3513-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(**RENZI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(**PADOAN**)

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Presentato il 30 dicembre 2015

(Relatori: **GASPARINI**, per la I Commissione;
LAFORGIA, per la V Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza e del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), il 4 febbraio 2016, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 3513. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3513 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il provvedimento, che si compone di tredici articoli, reca disposizioni che intervengono, come fisiologicamente accade per i decreti-legge così detti « mille proroghe », su numerosi ambiti materiali, ma che risultano legate tra loro dalla comune funzione di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti, ovvero di introdurre regimi transitori;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non sempre effettua gli opportuni coordinamenti con le preesistenti fonti normative, sulle quali talvolta interviene mediante modifiche non testuali. Alcuni interventi di proroga o differimento di termini (si vedano, ad esempio, l'articolo 4, commi 1, 2 e 4; l'articolo 7, comma 11 e l'articolo 12, comma 1) vengono infatti disposti senza novellare il termine precedentemente previsto, talora integrando la proroga o il differimento con aggiunte di natura sostanziale;

un ulteriore difetto di coordinamento con l'ordinamento vigente si riscontra all'articolo 6, comma 2, che, nel prorogare il termine di entrata in vigore del nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco, non interviene sul termine di adozione del decreto attuativo della nuova disciplina, che resta fissato nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 135;

sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il decreto-legge reca disposizioni di carattere temporaneo delle quali, quanto meno in alcuni casi, andrebbe valutata la trasformazione a regime, poiché, a seguito di successive proroghe, si applicano ininterrottamente da numerosi anni. Ad esempio, l'articolo 3, comma 1, proroga al 31 dicembre 2016 il termine per l'applicazione della disciplina transitoria in materia di incroci proprietari tra tv e giornali, originariamente fissato al 31 dicembre 2010 dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 177 del 2005 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici); l'articolo 4, al comma 1, proroga invece in maniera non testuale, per l'anno 2016, l'applicazione di disposizioni transitorie in materia di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio (articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314), in vigore sin dal 2005, mentre, al comma 5, relativo al mantenimento delle contabilità speciali delle province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani, proroga una disciplina a carattere transitorio che avrebbe dovuto cessare il 30 giugno 2008 (articolo 2, comma 2,

delle leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004, relative all'istituzione delle tre province); l'articolo 7, al comma 4, proroga al 31 dicembre 2016 la validità delle tariffe massime di riferimento per la remunerazione di alcune prestazioni di assistenza ospedaliera, come determinate dal decreto ministeriale in data 18 ottobre 2012, che, a norma dell'articolo 15, comma 16, del decreto-legge n. 95 del 2012, avrebbero dovuto avere validità fino al 31 dicembre 2014; infine, l'articolo 10, al comma 3, proroga il regime transitorio relativo al contenimento della spesa per l'acquisto di mobili e arredi da parte delle amministrazioni pubbliche, previsto, per gli anni 2013 e 2014, dall'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e poi prorogato al 2015 dal decreto-legge n. 192 del 2014, laddove il comma 5 proroga il regime transitorio relativo alle indennità corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi collegiali ed ai titolari di incarichi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010;

il decreto-legge proroga inoltre in più punti il termine iniziale di entrata in vigore di discipline a regime che avrebbero dovuto trovare applicazione già da alcuni anni. Ad esempio, l'articolo 7, comma 3, proroga fino al 31 luglio 2016 il termine (contemplato dall'articolo 189, comma 5, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006) a decorrere dal quale trova applicazione la disciplina sulla qualificazione del contraente generale delle grandi opere, relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa; l'articolo 8, al comma 1, lettera a), rinvia l'applicazione della disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti-SISTRI e delle relative sanzioni, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006;

altre disposizioni intervengono poi a prorogare il termine per l'adozione di provvedimenti applicativi di norme preesistenti che, conseguentemente, pur vigendo da tempo, non hanno mai trovato attuazione. Ad esempio, l'articolo 2, comma 1, rinvia – dal 1° gennaio al 1° luglio 2016 – l'obbligatorietà, nel processo amministrativo, di sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti, disposta dall'articolo 38 del decreto-legge n. 90 del 2014, che aveva fissato un termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione per l'adozione di un decreto attuativo, che non risulta ancora emanato; l'articolo 6, comma 2, novella l'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ulteriormente prorogando al 1° gennaio 2017 il termine – inizialmente fissato al 1° gennaio 2013 – entro il quale il sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco dovrà essere sostituito da « un nuovo metodo », definito con decreto del Ministro della salute, all'esito di una complessa procedura; l'articolo 7, comma 5, novella invece l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, differendo al 31 dicembre 2016 il termine per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con il quale avrebbero dovuto essere adottate – entro il 26 maggio 2010 – « urgenti disposizioni attuative,

tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia»; l'articolo 10, comma 2, proroga infine a tutto il 2016 l'applicazione del regime della tassazione della produzione combinata di energia elettrica e calore definito con deliberazione n. 16/98 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la cui applicazione era originariamente limitata al 2012, nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previsto al comma 1;

alcune disposizioni intervengono infine a prorogare disposizioni aventi carattere derogatorio. Ciò si riscontra, a titolo esemplificativo, all'articolo 1, comma 5 e all'articolo 10, commi 6 e 8;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

il decreto-legge, all'articolo 7, comma 4 (che proroga il termine stabilito dall'articolo 357, comma 27, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante « Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture »), incide in via non testuale su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato; tale circostanza non appare coerente con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano « un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi » [si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001];

infine, il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) ed è sprovvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); alla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione è allegata una tautologica dichiarazione di esenzione dall'obbligo di redigerla;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si proceda alla soppressione, nella parte in cui incide su una norma contenuta in una fonte subordinata del diritto, della disposizione contenuta all'articolo 7, comma 4, oppure, subordinatamente — ove si intenda mantenerla — si provveda a riformularla nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nella fonte subordinata mediante un atto avente la medesima forza.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si dovrebbero riformulare in termini di novella le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative al fine di prorogare o differire termini da esse previsti;

per quanto detto in premessa, si dovrebbe verificare se le disposizioni contenute all'articolo 3, comma 1, all'articolo 4, commi 1 e 5, all'articolo 7, comma 4, e all'articolo 10, commi 3 e 5, debbano mantenere natura temporanea, con l'eventualità di essere soggette a successive proroghe, ovvero possano essere trasformate in previsioni a regime;

all'articolo 6, comma 2, si dovrebbe porre riparo al difetto di coordinamento con l'ordinamento vigente indicato in premessa.

Il Comitato formula, infine, la seguente raccomandazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

come più volte ribadito dal Comitato per la legislazione, abbia cura il legislatore di introdurre interventi stabili e a regime, evitando il ricorso sistematico a una legislazione provvisoria, temporanea, sperimentale o fatta di mere proroghe, che, nell'incorporare già all'origine la previsione di successivi interventi integrativi, correttivi, o, comunque, a regime, confligge con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative » (C. 3513);

rilevato che:

l'articolo 1, comma 2, proroga al 31 dicembre 2016 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2015 previste per il comparto sicurezza-difesa e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco in deroga alle percentuali del *turn over* indicate dalla legislazione vigente;

il comma 3, lettera *b*), del medesimo articolo 1 proroga al 31 dicembre 2016 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014 previste per il comparto sicurezza-difesa e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco in attuazione dell'articolo 1, comma 464, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013);

sempre l'articolo 1, al comma 8, interviene sull'articolo 2223 del codice dell'ordinamento militare al fine di prorogare di un anno il regime transitorio concernente il collocamento in aspettativa per riduzione quadri per i gradi di colonnello e generale dell'Arma dei carabinieri dei ruoli speciale e tecnico-logistico;

l'articolo 4, comma 6, interviene sulla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti le attività connesse alla bonifica da ordigni bellici inesplosi, specificando che tali disposizioni decorrono trascorsi dodici mesi – anziché sei, come inizialmente previsto – dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della difesa 11 maggio 2015, n. 82;

considerato che:

da oltre un anno la Commissione sta discutendo, in sede referente, progetti di legge in materia di riforma degli istituti della rappresentanza militare (C. 1963 e abbinati);

tra pochi mesi verranno a scadenza i mandati degli attuali componenti degli organi di rappresentanza (Consiglio centrale inter-

forze della rappresentanza militare e Consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza);

appare necessario prorogare di almeno un anno la durata degli organi anzidetti, per consentire al Parlamento di portare avanti l'iter di riforma degli istituti della rappresentanza militare ed evitare di procedere al rinnovo degli stessi organi, con il rischio che l'eventuale approvazione in via definitiva della riforma ne provochi la decadenza poco dopo l'elezione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

per le ragioni chiarite nelle premesse, appare opportuno intervenire sull'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) per prevedere che il mandato dei componenti attualmente in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, sia prorogato fino al 30 maggio 2017 e che i procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza debbano concludersi entro il 15 luglio 2017.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 3513, di conversione in legge del decreto-legge n. 210 del 2015, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

rilevato come l'aspetto del provvedimento che maggiormente rileva per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze sia costituito dal comma 1 dell'articolo 10, il quale differisce dal 31 dicembre 2015 al 30 giugno 2016 il termine entro cui le società agenti della riscossione cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate, nonché il termine a decorrere dal quale le suddette società possono

svolgere l'attività di riscossione, spontanea o coattiva, delle entrate degli enti pubblici territoriali, nonché le altre attività strumentali, soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica;

evidenziato come tale misura potrà consentire di ridefinire in termini organici il quadro organizzativo della riscossione delle entrate dei comuni, al fine di garantire la piena continuità, nonché la massima efficienza e regolarità, di tale fondamentale attività,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3513 Governo;

considerato che tra tali parti di competenza figurano tematiche inerenti al divieto di incroci proprietari nel settore delle comunicazioni, all'adeguamento delle strutture scolastiche con riferimento alla prevenzione degli incendi e alla messa in sicurezza degli edifici e ad altri differenziati aspetti;

valutato, tuttavia, che nel testo del decreto-legge non vi sono riferimenti a diverse altre necessità di proroga di termini che la Commissione cultura ritiene meritevoli di attenzione, le quali, quindi, sono proposte alle Commissioni riunite in sede referente, sotto forma di condizioni al presente parere, come per esempio la proroga dell'assegnazione provvisoria dei docenti della scuola e della possibilità di disporre nel 2016 di fondi non utilizzati nel 2015 (con riferimento alla carta del docente), nonché la proroga di altre disposizioni relative, per esempio, alle competenze sull'edilizia degli istituti afferenti al settore AFAM;

osservato, altresì, che nel testo del decreto-legge mancano riferimenti ad ulteriori problematiche, che pure potrebbero essere risolte con differimento di termini, quali per esempio la proroga della possibilità per le università di chiamare su posti di professore associato ricercatori a tempo determinato di tipo *b*), nonché quella della disciplina relativa all'obbligo per le società sportive dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici e di altri dispositivi salvavita,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si modifichino i termini previsti per l'aggiudicazione preliminare per gli interventi avviati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104. In particolare, che il termine venga prorogato al 30 aprile 2016 nel caso in cui la gara d'appalto espletata entro il 29 febbraio 2016 sia andata deserta e che il termine sia prorogato al 30 novembre 2016, per gli appalti di valore superiore alle soglie indicate all'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, a condizione che i relativi bandi di gara siano pubblicati entro il 29 febbraio 2016;

2) si disponga la proroga all'anno scolastico 2016-2017 delle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 108, penultimo periodo, della legge n. 107 del 2015, riguardante l'assegnazione provvisoria, al fine di consentirne l'applicazione nell'anno scolastico 2016-2017 anche per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016;

3) le somme di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107, già impegnate nell'anno 2015 e non ancora pagate siano versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 e riassegnate sul pertinente capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

4) siano prorogate le disposizioni, relative al Museo tattile statale « Omero », di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112;

e con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di mantenere a carico di province e città metropolitane i costi di funzionamento di accademie e conservatori, con particolare attenzione alle utenze, fino al 31 dicembre 2016, accelerando nel contempo il processo di autonomia delle istituzioni AFAM.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 210 del 2015, C. 3513 Governo, recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative »;

premesso che:

le lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 8 prorogano fino al 31 dicembre 2016, rispettivamente, il periodo durante il quale

continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI (cosiddetto « doppio binario »), nonché il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del SISTRI (*Selex Service Management S.p.A.*);

i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 7 prorogano al 31 luglio 2016 alcune disposizioni in materia di lavori pubblici concernenti l'anticipazione del prezzo e l'attestazione dei requisiti degli esecutori, dei progettisti e dei contraenti generali;

il comma 2 dell'articolo 8 proroga di un anno, al 1° gennaio 2017, il termine a decorrere dal quale taluni grandi impianti di combustione, per i quali il decreto legislativo n. 152 del 2006 ha previsto specifiche deroghe, devono rispettare i nuovi limiti di emissione previsti dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, a condizione che le istanze di deroga siano state presentate nei termini indicati dalla norma;

considerato che:

nel periodo in cui continueranno ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi antecedenti alla disciplina del SISTRI, non si applicheranno le sanzioni relative al SISTRI diverse da quelle concernenti l'omissione dell'iscrizione al sistema e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa, in quanto tali ultime sanzioni, previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 260-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono operative dal 1° aprile 2015;

nella risoluzione n. 8-00119 approvata dalla VIII Commissione nella seduta del 17 giugno 2015, è stata sottolineata l'opportunità di iniziative volte, tra l'altro, a ridurre il contributo annuale di iscrizione al SISTRI dal 1° gennaio 2016 e fino all'operatività del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti;

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, che ha precisato che il Ministro dell'ambiente ha già adottato il decreto per la riduzione del contributo annuale per l'iscrizione al SISTRI e che detto decreto è all'esame del Consiglio di Stato che dovrà esprimere il prescritto parere;

in attuazione della legge delega in materia di lavori pubblici, definitivamente approvata dal Parlamento, entro il 31 luglio 2016 dovrà essere adottato un decreto legislativo volto a riordinare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e che sarebbe, pertanto, opportuno specificare che le proroghe in materia di lavori pubblici si applicano fino all'adozione del citato decreto attuativo;

rilevato che:

i settori dell'edilizia e dei lavori pubblici sono stati fortemente penalizzati dalla crisi economica e che, in quanto settori strategici, possono contribuire in modo rilevante alla crescita del Paese:

specifica attenzione richiedono, pertanto, nell'ambito della discussione del disegno di legge, le questioni legate alla qualificazione

delle imprese per l'accesso alle gare d'appalto e a tutela della concorrenza, all'esclusione automatica delle offerte anomale, ai titoli abilitativi edilizi e alle clausole sui licenziamenti;

segnalata, altresì, l'opportunità di garantire il pieno rispetto della nuova disciplina dei limiti di emissione in attuazione della direttiva europea 2010/75/UE e di limitare il ricorso alle deroghe, a cui fa riferimento il comma 2 dell'articolo 8 e che sono legate a ritardi nei procedimenti autorizzatori, che consentono a taluni impianti di rinviare il termine per l'applicazione di tale disciplina e che scoraggiano il ricorso alle buone pratiche nel rispetto delle regole,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sospendere, fino al 31 dicembre 2016, l'applicazione anche delle sanzioni per l'omissione dell'iscrizione al SISTRI;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare che le proroghe di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 7 si applicano fino all'adozione del decreto legislativo di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici e, più in generale, di adottare le misure inerenti la proroga di provvedimenti in essere riferiti alla qualificazione per l'accesso alle gare d'appalto e la tutela della concorrenza, all'esclusione automatica delle offerte anomale, ai titoli abilitativi edilizi e alle clausole sui licenziamenti;

c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di ridurre la durata della proroga di cui al comma 2 dell'articolo 8 al fine di applicare a tutti i grandi impianti di combustione i nuovi limiti di emissione.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative » (C. 3513 Governo);

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 3 proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il divieto di incroci proprietari, che impedisce ai

soggetti che esercitano l'attività televisiva, che conseguono ricavi superiori all'8 per cento del sistema integrato delle comunicazioni, e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40 per cento dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica;

come già segnalato dalla Commissione nel parere espresso sui disegni di legge di conversione, dei decreti-legge n. 150 del 2013 e n. 192 del 2014, in considerazione delle finalità del divieto, volto a impedire concentrazioni proprietarie che potrebbero pregiudicare il pluralismo dell'informazione, appare opportuno introdurre nel testo unico dei media audiovisivi una disposizione che renda permanente tale divieto, piuttosto che prorogarlo di anno in anno;

il comma 5 dell'articolo 7 proroga al 31 dicembre 2016 il termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente, definendo altresì gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi;

anche in questo caso, ribadendo quanto già osservato dalla Commissione con riferimento ai decreti-legge di proroga di termini già adottati nel corso della presente legislatura, si evidenzia l'esigenza, piuttosto che di reiterare la proroga dei termini per l'adozione del decreto ministeriale, di rivedere complessivamente la disciplina delle attività in questione, anche tenendo conto delle conseguenze derivanti, nell'ambito del mercato dei servizi di trasporto di persone non di linea, dal ricorso alle nuove tecnologie informatiche;

il comma 6 dell'articolo 7 proroga fino al 31 luglio 2016 il termine, scaduto il 30 giugno 2014, di validità delle autorizzazioni, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, per lo svolgimento dei corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico e per il rilascio dei relativi brevetti; contestualmente è altresì prorogato fino al 31 luglio 2016 il termine per l'emanazione del regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con cui si dovranno disciplinare i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico;

in considerazione dell'esigenza di garantire la certezza del quadro normativo relativo alle modalità di formazione relative alle suddette attività, occorre pervenire quanto prima alla definizione della disciplina attuativa concernente i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico;

il comma 9 dell'articolo 7 proroga la durata del Contratto di programma – parte servizi 2012-2014, stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), fino alla stipula del nuovo contratto di programma 2016-2020

e comunque non oltre il 31 dicembre 2016; la proroga ha luogo ai medesimi patti e condizioni già previsti dal contratto di programma che viene prorogato;

si sottolinea in generale l'esigenza di pervenire alla stipula dei contratti di programma e dei contratti di servizio prima dell'inizio del periodo di riferimento e, in particolare, di provvedere quanto più rapidamente possibile alla definizione del nuovo Contratto di programma – parte servizi con RFI S.p.A., che si riferisce al periodo 2016-2020, anche al fine di assicurare un tempestivo esame dello stesso da parte delle competenti Commissioni parlamentari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 3, si segnala l'esigenza di introdurre nel testo unico dei media audiovisivi una disposizione che renda permanente il divieto di incroci proprietari tra settore televisivo, settore delle comunicazioni elettroniche e imprese editrici di quotidiani;

b) con riferimento alle disposizioni del comma 5 dell'articolo 7, si adottino le opportune iniziative per pervenire, sulla base di un approfondito confronto con le regioni, le città metropolitane e gli altri enti locali, a una revisione complessiva della disciplina concernente il servizio taxi e il servizio di noleggio con conducente, perseguendo in modo equilibrato gli obiettivi di contrastare le pratiche abusive e di garantire condizioni adeguate per un efficiente svolgimento dei servizi a vantaggio sia degli operatori sia degli utenti e affrontando le problematiche connesse alle conseguenze che determina il ricorso alle tecnologie informatiche sull'assetto del mercato di questi stessi servizi;

c) con riferimento alle disposizioni del comma 6 dell'articolo 7, occorre che il Governo provveda quanto più tempestivamente possibile alla definizione della disciplina attuativa concernente i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico;

d) con riferimento alle disposizioni del comma 9 dell'articolo 7, si evidenzia l'esigenza che il Governo pervenga quanto prima possibile alla definizione del Contratto di programma – parte servizi 2016-2020 con RFI S.p.A., in modo da avviare tempestivamente le procedure previste per l'approvazione dello stesso.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del DL 210/2015 recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative » (C. 3513 Governo);

preso positivamente atto delle disposizioni recate dall'articolo 5 sulla delimitazione dei distretti turistici;

rilevate le oggettive difficoltà degli operatori privati che operano nel settore del turismo di adempiere all'obbligo di stipula delle polizze assicurative per la copertura del rischio legato all'acquisto di pacchetti turistici da parte dei consumatori, a causa dell'assenza sul mercato di offerta di prodotti assicurativi o finanziari che possano coprire tali tipologie di rischio;

ritenuto pertanto che appare opportuno prorogare l'entrata in vigore dell'obbligo per gli organizzatori e gli intermediari del settore privato di stipulare polizze assicurative o garanzie bancarie che assicurino il rimborso del prezzo versato dal viaggiatore per l'acquisto di pacchetti turistici non andati a buon fine per insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore;

sottolineato altresì che, allo scopo di tutelare i consumatori, è necessario prorogare e allineare al 31 dicembre 2016, anche la data di riferimento per la stipula dei contratti di vendita di pacchetti turistici che possono godere della ultrattività del Fondo di garanzia, in assenza della quale per i contratti stipulati successivamente al 31 dicembre 2015, ancorché prima del 30 giugno 2016 (attuale data di cessazione del fondo di garanzia statale), i consumatori sarebbero privi di qualsivoglia tutela sia pubblica che privata,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere, dopo l'articolo 5, il seguente:

« ART. 5-bis

(Proroga disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti « tutto compreso »).

1. All'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, le parole: « 30 giugno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2017 ».

2. Conseguentemente, all'articolo 9, della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera *a*), le parole: «l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017»;

al comma 2 le parole: «entro il 31 dicembre 2015», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016». »;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prorogare fino al 31 dicembre 2016 le disposizioni relative al contributo dovuto in caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui alla legge n. 92 del 2012, articolo 2, comma 34;

c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prorogare al 31 dicembre 2016 il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi nelle strutture ricettive turistico-alberghiere.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 3513, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

rilevato che i commi da 1 a 3 dell'articolo 1 del decreto-legge recano disposizioni volte a prorogare termini previsti dalla legislazione vigente al fine di consentire l'utilizzo, per nuove assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni da effettuare nell'esercizio finanziario in corso, delle risorse destinate ad assunzioni riferite ad anni precedenti e non utilizzate entro i tempi previsti;

osservato che il comma 9 del medesimo articolo 1 prevede la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale non dirigenziale dipendente dalle città metropolitane e dalle province e che tale proroga è motivata dalla necessità di non interrompere il percorso di valorizzazione professionale di questo personale e di non creare disparità di trattamento con i restanti lavoratori precari delle amministrazioni pubbliche, che hanno beneficiato della proroga di cui all'articolo 1, comma 426, della legge n. 190 del 2014;

considerato che l'articolo 1, comma 10, mediante la disapplicazione della sanzione concernente il divieto di assunzione per il

mancato rispetto, per l'anno 2015, del patto di stabilità interno dell'indicatore dei tempi medi di pagamento, consente alla Regione Calabria di procedere, a valere sulle proprie risorse di bilancio, alla prosecuzione dei rapporti a tempo determinato già in essere con i comuni della regione a valere su finanziamenti regionali;

rilevata l'opportunità, anche alla luce delle limitazioni al *turn over* recentemente disposte dalla legge di stabilità 2016, di prorogare l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni;

osservato che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, è venuta meno l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che hanno escluso, per il periodo 2013-2015, la corresponsione del contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del comma 31 del medesimo articolo 2, sia per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro in attuazione di clausole sociali previste nella contrattazione collettiva che garantiscano la continuità occupazionale, sia nel caso di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere;

rilevata l'opportunità di prorogare per un triennio tale esonero, in considerazione della circostanza che, nei casi di cambio di appalto, l'assunzione in attuazione di clausole sociali esclude l'erogazione della NASpI e dell'esigenza di tenere conto delle peculiarità del settore dell'edilizia, strutturalmente caratterizzato dalla ciclicità delle attività produttive;

considerata l'opportunità di prorogare l'efficacia della disciplina transitoria prevista per il riconoscimento della NASpI, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nel campo delle attività stagionali, al fine di assicurare una graduale transizione nell'applicazione della nuova prestazione, con particolare riferimento alle modalità di calcolo stabilite in via transitoria dall'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, per i lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si provveda, anche alla luce delle limitazioni al *turn over* recentemente disposte dalla legge di stabilità 2016, a prorogare fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, che l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, limita al 31 dicembre 2016;

e con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere al triennio 2016-2018 l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che escludono, per il periodo 2013-2015, la corresponsione del contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del comma 31 del medesimo articolo 2, per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro in attuazione di clausole sociali previste nella contrattazione collettiva che garantiscano la continuità occupazionale, e nel caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere;

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prorogare l'efficacia della disciplina transitoria prevista per il riconoscimento della NASpI, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nel campo delle attività stagionali, al fine di assicurare una graduale transizione nell'applicazione della nuova prestazione, con particolare riferimento alle modalità di calcolo stabilite in via transitoria dall'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, per i lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3513 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative »,

rilevato che il comma 1 dell'articolo 6 proroga la validità dei certificati di addestramento della gente di mare in materia di soccorso sanitario rilasciati da oltre cinque anni dalle autorità competenti;

osservato che il successivo comma 2 dell'articolo 6 proroga di un anno il termine entro cui effettuare la ridefinizione del sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco;

segnalato che il comma 3 del medesimo articolo 6 proroga al 30 settembre 2016 il termine di validità delle tariffe massime di riferimento per le prestazioni di assistenza ambulatoriale e di assistenza protesica;

preso atto che il successivo comma 4 estende di un anno la possibilità di utilizzo, per riequilibri in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale, delle quote premiali attribuite alle regioni;

evidenziata, altresì, la necessità di prorogare almeno per un triennio, attraverso un limitato adeguamento del Fondo apposito, la copertura dell'assegno sostitutivo dell'accompagnamento militare per i grandi invalidi di guerra e di servizio, come stabilito dalla legge n. 184 del 2009;

osservato, peraltro, che sarebbe opportuno prorogare la disposizione di cui all'articolo 2, comma 34, della legge n. 92 del 2012, relativa alla cosiddetta tassa di licenziamento, al periodo 2013-2017, considerato il valore sociale connesso a tale proroga,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 3513);

ricordato che il decreto-legge dispone la proroga di termini relativi a una pluralità di materie;

rilevato che il provvedimento, recando proroghe di termini previsti da disposizioni di legge, interviene su disposizioni che sono state già oggetto di esame in ordine alla loro compatibilità con la normativa dell'Unione europea, restando da verificare che non sia proprio la proroga a rilevare rispetto alla conformità con il diritto dell'UE;

evidenziato al riguardo che le disposizioni di proroga in materia ambientale, di cui all'articolo 8, con particolare riferimento alla disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, appaiono necessarie proprio al fine di evitare contestazioni in sede europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 3513, di conversione in legge del decreto-legge n. 210/2015, recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative »;

rilevato che il decreto-legge reca un complesso di disposizioni che intervengono, come fisiologicamente accade per i decreti-legge cosiddetti « mille proroghe », su numerosi ambiti materiali, ma che risultano legate tra loro dalla comune funzione di prorogare o differire termini direttamente o indirettamente previsti da disposizioni legislative vigenti, ovvero di introdurre regimi transitori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLE COMMISSIONI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

*All'articolo 1:**dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

« 3-bis. All'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la parola: “2014” è sostituita dalla seguente: “2016” »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Il termine di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, relativo al triennio 2016-2018, è prorogato al 30 aprile 2016 »;

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

« 7-bis. Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, è prorogato al 25 aprile 2016 per la presentazione di proposte di ricompense al valor militare per i caduti, i comuni e le province.

7-ter. Le proposte di cui al comma 7-bis con la relativa documentazione sono inviate al Ministero della difesa, cui sono demandate le attribuzioni della commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valor militare, istituita dall'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341.

7-quater. Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7-quinquies. All'attuazione dei commi da 7-bis a 7-quater il Ministero della difesa provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente »;

al comma 8, dopo le parole: « All'articolo 2223, comma 2, del » sono inserite le seguenti: « codice dell'ordinamento militare, di cui al »;

il comma 9 è sostituito dai seguenti:

« 9. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.

9-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016” e le parole: “per l'anno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno 2015” ».

9-ter. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 79, lettera b), le parole: “entro trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro novanta giorni”;

b) al comma 82, le parole: “lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a) e b)”.

9-quater. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: “i contratti di lavoro a tempo determinato” sono inserite le seguenti: “nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto,” »;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

« 10-bis. Il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo. Conseguentemente, le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020. Restano fermi i termini per l'aggiornamento delle graduatorie di istituto di seconda e di terza fascia.

10-ter. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 107 è inserito il seguente:

“107-bis. Il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 è prorogato al 31 dicembre 2017”.

10-quater. Al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Al fine di prorogare per il triennio 2016-2018 le attività tecnico-amministrative volte a ultimare il processo di ricostruzione nelle zone terremotate dell'Umbria, la regione Umbria e i relativi comuni coinvolti sono autorizzati a stipulare, con risorse proprie e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per un periodo massimo di tre anni, contratti di lavoro a tempo determinato, nei limiti di quanto strettamente necessario al completamento delle predette attività di ricostruzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di limitazioni assunzionali e finanziarie, nonché dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.

10-quinquies. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2016, per un importo massimo di 214.000 euro, possono

essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

10-sexies. Ai fini della procedura di chiamata di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il termine per l'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 16, comma 2 e comma 3, lettera *a*), della medesima legge, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è prorogato al 31 dicembre 2016.

10-septies. All'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: “non rinnovabili” sono sostituite dalle seguenti: “rinnovabili non oltre il 31 dicembre 2016”.

10-octies. Le università sono autorizzate a prorogare fino al 31 dicembre 2016, con risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in scadenza prima della medesima data, i cui titolari non hanno partecipato all'abilitazione scientifica nazionale delle tornate 2012 o 2013. Ai fini dell'ammissione alle procedure di selezione dei titolari dei contratti della medesima tipologia, gli assegni di ricerca, di cui all'articolo 22 della citata legge n. 240 del 2010, sono equipollenti a quelli erogati ai sensi della previgente disciplina di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ».

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: « All'articolo 13 dell'Allegato 2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « All'articolo 13 delle norme di attuazione di cui all'allegato 2 »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« *2-bis.* Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, il termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, ricadenti, rispettivamente, nei circondari dei tribunali di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, è prorogato al 31 dicembre 2018. Per l'effetto, il termine indicato dal citato articolo 10, comma 13, del decreto legislativo n. 14 del 2014 risulta prorogato al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della proroga indicata al periodo precedente. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-ter. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: “tre” è sostituita dalla seguente: “quattro” ».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

« ART. 2-bis. – (*Proroga di termini in materia di giustizia ordinaria*).
– 1. È prorogato sino al 31 dicembre 2016 il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della

giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche di cui all'articolo 161-*quater*, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

2. È prorogato fino al 31 dicembre 2016 il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche di cui all'articolo 16-*novies*, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

ART. 2-*ter*. – (*Ridefinizione dell'assetto territoriale degli uffici dei giudici di pace*). – 1. All'articolo 2, comma 1-*bis*, quarto periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: “Entro il 28 febbraio 2016” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 maggio 2018”.

ART. 2-*quater*. – (*Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*). – 1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: “Per il periodo 2013-2015” sono sostituite dalle seguenti: “Per il periodo 2013-2016”. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, pari a 38 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Per i contratti di solidarietà, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale è aumentato, per il solo anno 2016, per una durata massima di dodici mesi, nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Al comma 284 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, dopo le parole: “forme sostitutive” sono inserite le seguenti: “ed esclusive” e, all'ottavo periodo, le parole: “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni” ».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: « All'articolo 43, comma 12, del » sono inserite le seguenti: « testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al »;

al comma 2:

all'alinea, la parola: « inserito » è sostituita dalla seguente:
« aggiunto »;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« *b)* ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti elettrici per usi diversi da quelli domestici ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa, nonché ad applicare, con la medesima decorrenza, agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili, la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« *2-bis.* I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, sono prorogati rispettivamente di dodici mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di quattordici mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di tredici mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di nove mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento e di cinque mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario *ad acta*. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario *ad acta* entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.”;

b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

2-*quater*. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

2-*quinqüies*. All'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "nell'anno 2014" sono inserite le seguenti: "e le riduzioni effettuate nell'anno 2015";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", da erogare secondo i criteri e le procedure del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208" ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« ART. 3-*bis*. – (*Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute – GSSI*). – 1. All'articolo 31-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Al fine di proseguire le attività di sperimentazione, alla scadenza del triennio individuato dal comma 2 l'operatività della scuola è prorogata per un ulteriore triennio";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Per il finanziamento delle attività della scuola per il triennio di cui al comma 2-*bis*, a integrazione delle risorse assegnate con deliberazione del CIPE n. 76 del 6 agosto 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2015, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204";

c) al comma 6, dopo le parole: "Allo scadere del triennio" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 2-*bis*" ».

All'articolo 4:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2015 e 2016".

1-ter. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, è prorogato al 15 giugno 2016 solo relativamente agli esercizi degli anni 2013 e 2014.

1-quater. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai partiti e ai movimenti politici che non ottemperano all'obbligo di trasmissione degli atti di cui al secondo e al terzo periodo, nei termini ivi previsti, o in quelli eventualmente prorogati da norme di legge, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200.000" »;

al comma 2, le parole: « prevenzione incendi » sono sostituite dalle seguenti: « prevenzione degli incendi »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 ottobre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016" »;

al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente che hanno concluso tali processi entro il 1° gennaio 2016 l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 709 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, decorre dal 1° gennaio 2017. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 10,6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni »;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. Per l'anno 2016 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per l'anno 2016 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

6-ter. All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "30 maggio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 maggio 2017";

b) al comma 1-bis, le parole: "15 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2017".

6-quater. All'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2016" ».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« ART. 4-bis. — (*Ampliamento dei termini per la richiesta di contributo da parte degli enti in dissesto*). — 1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Per gli anni 2012, 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Dall'anno 2012 all'anno 2017";

b) le parole: "dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: ", rispettivamente, dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per i contributi relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014 e dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 per i contributi relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017".

ART. 4-ter. — (*Proroga di termini in materia di prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale*). — 1. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: "Fino al 31 gennaio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 gennaio 2017".

ART. 4-quater. — (*Proroga di termini in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico*). — 1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I dati relativi al traffico telefonico o telematico, esclusi comunque i contenuti di comunicazione, detenuti dagli operatori dei servizi di telecomunicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché quelli relativi al traffico telefonico o telematico effettuato successivamente a tale data, sono

conservati, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, fino al 30 giugno 2017, per le finalità di accertamento e di repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-*quater*, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale»;

b) al comma 2, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2017”;

c) al comma 3, le parole: “1° gennaio 2017” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2017” ».

All'articolo 5:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 2, comma 5-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: “e successive modificazioni,” sono inserite le seguenti: “nonché l'attività della struttura di supporto ivi prevista,” le parole: “è assicurato” sono sostituite dalle seguenti: “sono assicurati” e la cifra: “100.000” è sostituita dalla seguente: “500.000”;

b) al secondo periodo, le parole: “Dal 1° gennaio 2016” sono sostituite dalle seguenti: “Dal 1° gennaio 2017” »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Proroghe in materia di beni e attività culturali e di turismo ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« ART. 5-*bis*. — (*Proroga del finanziamento del Museo tattile statale “Omero”*). — 1. Sono prorogate per il triennio 2016-2018 le disposizioni di cui all'articolo 5-*ter*, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 396, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ».

All'articolo 6:

al comma 3, capoverso 16, primo periodo, le parole: « costituiscono riferimento fino » *sono sostituite dalle seguenti:* « costituiscono riferimento, fino »;

al comma 4, le parole: « e per l'anno 2015 » *sono sostituite dalle seguenti:* « , per l'anno 2015 e per l'anno 2016 »;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. Anche per l'anno 2016 è prorogata l'individuazione, come regioni di riferimento, di quelle stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015, e per la determinazione dei fabbisogni *standard* regionali in materia di sanità sono altresì confermati i costi *pro capite* per livelli assistenziali delle regioni di riferimento rilevati dai modelli LA 2013, nonché i medesimi pesi per classi di età adottati in sede di determinazione dei fabbisogni *standard* regionali per l'anno 2015” ».

All'articolo 7:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. All'articolo 10, comma 12-*sexiesdecies*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Entro il 31 dicembre 2016 le risorse corrispondenti alla quota di cui al periodo precedente sono utilizzate dalle regioni per interventi e servizi nel settore delle infrastrutture scolastiche, della protezione civile, del dissesto idrogeologico, nonché del patrimonio culturale” »;

al comma 2:

all'alinea, dopo le parole: « All'articolo 253 del » *sono inserite le seguenti:* « codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al »;

è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« b-bis) al comma 20-bis, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2016” »;

al comma 3, dopo le parole: « All'articolo 189, comma 5, del » *sono inserite le seguenti:* « codice di cui al »;

al comma 4, dopo le parole: « all'articolo 357, comma 27, del » *sono inserite le seguenti:* « regolamento di cui al »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. All'articolo 357, comma 19-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2016” »;

al comma 9, la parola: « previste » *è sostituita dalla seguente:* « previsti »;

dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

« 9-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato al 30 settembre 2017 e conseguentemente le parole: "Ferrovie dello Stato S.p.A." sono sostituite dalle seguenti: "Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.".

9-ter. Il termine di novanta giorni entro cui il commissario, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 867, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, predispone un piano industriale è prorogato di ulteriori trenta giorni. Entro lo stesso termine non possono essere intraprese azioni esecutive, anche concorsuali, compresi gli atti di intervento nelle procedure esecutive pendenti, nei confronti della società di cui al citato articolo 1, comma 867, della legge n. 208 del 2015. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali della società di cui al primo periodo »;

al comma 11:

le parole: « il termine previsto ai sensi del predetto articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « il termine previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2015, »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il suddetto termine è prorogato al 30 aprile 2016 nel caso in cui le procedure di gara per l'affidamento dei lavori bandite entro il 29 febbraio 2016 siano andate deserte ovvero prevedano l'affidamento congiunto dei lavori e della progettazione. Il termine è inoltre prorogato al 15 ottobre 2016 per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione che i relativi bandi di gara siano pubblicati entro il 29 febbraio 2016. »;

dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

« 11-bis. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, riferito alle nuove norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico e idraulico, delle dighe di ritenuta è prorogato al 28 febbraio 2017.

11-ter. All'articolo 111, comma 1, secondo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016".

11-quater. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è differita al 1° gennaio 2017. Conseguentemente nel Fondo di cui al citato articolo 1, comma 866, della legge n. 208 del 2015, confluiscono le risorse di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le

annualità 2017, 2018 e 2019. Per le risorse relative agli anni 2015 e 2016 si applicano le modalità e le procedure di cui al citato articolo 1, comma 83, della legge n. 147 del 2013, e di cui all'articolo 1, comma 223, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

All'articolo 8:

al comma 1:

alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando pubblicato il 26 giugno 2015, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.” »;

è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« b-bis) al comma 9-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In ogni caso, all'attuale concessionaria del SISTRI è corrisposta, a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio, da effettuare a seguito della procedura prevista dal periodo precedente, la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Al pagamento delle somme a titolo di anticipazione provvede, entro il 31 marzo 2016, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio” »;

al comma 2:

all'alinea, le parole: « , sono aggiunti i seguenti commi » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono inseriti i seguenti »;

al capoverso 3-ter, le parole: « , dell'Allegato II, parte I, alla Parte Quinta del presente decreto ovvero ai sensi dell'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « della parte I dell'allegato II alla parte quinta del presente decreto ovvero ai sensi della parte II dell'allegato II alla parte quinta del presente decreto » *e le parole:* « nell'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta » *sono sostituite dalle seguenti:* « nella parte II dell'allegato II alla parte quinta »;

alla rubrica, le parole: « dell'ambiente, » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'ambiente e ».

All'articolo 10:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, le parole: “entro un anno” sono sostituite dalle seguenti: “entro diciotto mesi” »;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: "per i soli anni 2015 e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2016" e le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

2-ter. L'articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.

2-quater. Resta ferma la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi dagli organismi di formazione professionale utilizzati nella realizzazione di attività formative per l'acquisizione di una qualifica professionale, per le quali abbiano percepito contributi a fondo perduto, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sempre che la detrazione sia stata operata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che l'imposta non sia stata considerata dall'ente erogatore del contributo quale spesa ammessa al finanziamento.

2-quinquies. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del regolamento di cui al decreto n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

2-sexies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016, a 5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2" »;

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2016 gli enti locali sono esclusi dal divieto di cui al citato articolo 1, comma 141, della legge n. 228 del 2012 »;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Le richieste di cui all'articolo 56-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere effettuate, secondo le

modalità ivi indicate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro il termine perentorio del 31 dicembre 2016 »;

al comma 7, la parola: « aggiunte » è sostituita dalla seguente: « inserite »;

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

« 7-bis. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, continuano a essere assicurati dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. La disposizione del precedente periodo è richiamata nello statuto dell'Ente, adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

7-ter. In considerazione della soppressione dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, prevista per il 1° gennaio 2018, all'articolo 8, comma 2, decimo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: “2016” e “2017” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “2017” e “2018”.

7-quater. All'articolo 49-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: “l'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI)” sono sostituite dalle seguenti: “l'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana”;

2) le parole: “30 settembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2016”;

3) le parole: “del direttore generale” sono sostituite dalle seguenti: “dell'amministratore”;

4) le parole: “per l'anno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno 2016”;

5) dopo le parole: “pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” sono inserite le seguenti: “, anche a carico di singoli comitati territoriali, ivi comprese le obbligazioni estinte nel periodo 1° gennaio 2013-31 dicembre 2015 a valere su anticipazioni bancarie,”;

6) le parole da: “31 dicembre 2012” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015, nei limiti delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2016 e non più necessarie per le finalità originarie, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e comunque limitatamente alla quota non ancora erogata”;

b) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) dell’approvazione, da parte delle amministrazioni vigilanti, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, del rendiconto per l’anno 2015 e della delibera di accertamento dei debiti di cui al comma 1 del presente articolo, con l’indicazione di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell’anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, adottata dal comitato di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, con asseverazione del collegio dei revisori dei conti”;

c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

“2-bis. Le risorse derivanti dalle riduzioni del finanziamento previsto per l’Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e per l’Associazione della Croce Rossa italiana, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dall’anno di applicazione delle medesime riduzioni, sono vincolate al rimborso dell’anticipazione di liquidità di cui al comma 1 del presente articolo, nella misura di 6 milioni di euro annui per l’intero periodo di rimborso della medesima anticipazione. Il predetto importo, ove non utilizzato per la finalità di cui al primo periodo, costituisce un’economia per il bilancio statale. Fino all’applicazione delle citate riduzioni, e, comunque, in caso di insufficienza del predetto importo, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a trattenere le risorse necessarie, fino a concorrenza della rata da rimborsare, a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato all’Ente strumentale alla Croce Rossa italiana o all’Associazione della Croce Rossa italiana. Tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dell’Ente strumentale alla Croce Rossa italiana o dell’Associazione della Croce Rossa italiana sono prioritariamente destinati al rimborso dell’anticipazione di liquidità di cui al comma 1 del presente articolo” »;

al comma 8, le parole: « terzo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « quarto periodo »;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

« 8-bis. Anche per l’anno 2016 è prorogato l’utilizzo delle somme iscritte in conto residui nell’anno 2015 nel bilancio dello Stato, relative all’applicazione delle disposizioni normative in tema di *split payment* introdotte dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8-ter. All’articolo 6, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “2014, 2015 e 2016” sono sostituite dalle seguenti: “2014, 2015, 2016 e 2017”.

8-quater. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,

n. 122, le parole: “limitatamente al periodo 2011-2016” sono sostituite dalle seguenti: “limitatamente al periodo 2011-2017”.

8-*quinquies*. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, lettera *b*), della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è prorogata al 31 dicembre 2016 al fine di consentire l'integrale passaggio di tutto il personale nella sezione “Dogane” del ruolo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con conseguente soppressione delle distinte sezioni all'interno del ruolo unico del personale non dirigenziale, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 346, lettera *e*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8-*sexies*. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono prorogati all'anno 2016 i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2015 ».

All'articolo 11:

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2018.

2-*ter*. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: “negli anni 2015 e 2016” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e, al secondo periodo, le parole: “per ciascuno degli anni 2015 e 2016” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Il termine del 31 dicembre 2015 relativo alle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, come modificato dall'articolo 9, comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è prorogato al 31 dicembre 2016.

3-*ter*. Per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e amministrativo alla regione Campania in attuazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, l'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo continua ad avvalersi del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato attualmente in servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma

426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nelle more dell'attuazione delle procedure di reclutamento previste dall'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3-quater. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come sostituito dal comma 7-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, è prorogato al 31 dicembre 2016. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 500.000 euro, a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.

3-quinquies. Per consentire la prosecuzione degli interventi di bonifica dei siti inquinati nella terra dei fuochi, il termine del 31 dicembre 2015, previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, per garantire la continuità dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, è prorogato al 31 luglio 2016 ».

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

« ART. 11-*bis.* – (*Proroga di termini in materia ambientale*). – 1. Il termine di cui all'articolo 33, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato di sessanta giorni.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, o di stralci di detto programma relativi a interventi urgenti o propedeutici, le risorse residue dei fondi stanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il sito di interesse nazionale "Bagnoli-Coroglio" ed erogati al comune di Napoli, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono destinate al finanziamento dei medesimi interventi, secondo gli indirizzi della cabina di regia di cui al comma 13 del medesimo articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014.

3. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, le parole da: "Il Soggetto Attuatore costituisce allo scopo una società per azioni" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "La trascrizione del decreto di trasferimento al Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all'articolo 2644, secondo comma, del codice civile. Alla procedura fallimentare della

società Bagnoli Futura Spa è riconosciuto un importo corrispondente al valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti, rilevato dall'Agenzia del demanio alla data del trasferimento della proprietà. Tale importo è versato alla curatela fallimentare mediante strumenti finanziari, di durata non superiore a quindici anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, emessi su mercati regolamentati dal Soggetto Attuatore, anche al fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per interventi necessari all'attuazione del programma di cui al comma 8. L'emissione degli strumenti finanziari di cui al presente comma non comporta l'esclusione dai limiti relativi al trattamento economico stabiliti dall'articolo 23-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Dalla trascrizione del decreto di trasferimento e alla consegna dei suddetti titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura Spa, sono estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del predetto decreto, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e gli altri atti previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere e imposta. Il Soggetto Attuatore ha diritto all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili ad esso trasferiti, secondo le modalità indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla comunicazione della determinazione del valore suddetto da parte dell'Agenzia del demanio. Restano fermi gli eventuali obblighi a carico dei creditori fallimentari o dei loro aventi causa a titolo di responsabilità per i costi della bonifica»;

b) il comma 13.1 è abrogato;

c) al comma 13-*quater*, le parole: “ovvero della società da quest'ultimo costituita” sono soppresse ».

Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

« ART. 12-*bis*. – (*Proroga del termine dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro*).- 1. Il termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 maggio 2014, n. 82, è prorogato sino alla fine della XVII legislatura.

ART. 12-*ter*. – (*Proroga di termini in materia di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri*). – 1. All'articolo 4, comma 2, della legge 30 marzo 2004, n. 92, la parola: “dieci” è sostituita dalla seguente: “venti”.

2. Le domande di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 marzo 2004, n. 92, corredate dalla relativa documentazione, sono inviate alla Commissione di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 92 del 2004.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 12-*quater*. — (*Proroga della durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti*). — 1. I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, di cui all'articolo 17 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e dei Consigli regionali di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 69 del 1963 rimangono in carica sino al 31 dicembre 2016 ».

Decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2015;

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni).

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 »;

b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2015 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 »;

c) al comma 6-*quater*, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLE COMMISSIONI

—

ARTICOLO 1.

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

3. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « verificatesi nell'anno 2013 », sono inserite le seguenti: « e nell'anno 2014 » e le parole: « 31 dicembre 2015 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 »;

b) al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

4. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

5. All'articolo 1, comma 6-*septies*, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

6. All'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

7. All'articolo 2, comma 6-*quinquies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

3. *Identico.*

3-bis. All'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la parola: « 2014 » è sostituita dalla seguente: « 2016 ».

4. *Identico.*

4-bis. Il termine di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, relativo al triennio 2016-2018, è prorogato al 30 aprile 2016.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

7-bis. Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, è prorogato al 25 aprile 2016 per la presentazione di proposte di ricompense al valor militare per i caduti, i comuni e le province.

7-ter. Le proposte di cui al comma 7-bis con la relativa documentazione sono inviate al Ministero della difesa, cui sono demandate le attribuzioni della commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valor militare, istituita dall'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341.

7-quater. Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(segue: testo del decreto-legge)

8. All'articolo 2223, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: « Fino all'anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino all'anno 2016 ».

9. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, **e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125**, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

10. All'articolo 16-*quater*, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « per l'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2014 e 2015 ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

7-quinquies. All'attuazione dei commi da **7-bis** a **7-quater** il Ministero della difesa provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

8. All'articolo 2223, comma 2, del **codice dell'ordinamento militare, di cui al** decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: « Fino all'anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino all'anno 2016 ».

9. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

9-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 » e le parole: « per l'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2015 ».

9-ter. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 79, lettera b), le parole: « entro trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro novanta giorni »;

b) al comma 82, le parole: « lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere a) e b) ».

9-quater. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: « i contratti di lavoro a tempo determinato » sono inserite le seguenti: « nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ».

10. *Identico.*

10-bis. Il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo. Conseguentemente, le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020. Restano fermi i termini per l'aggiornamento delle graduatorie di istituto di seconda e di terza fascia.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

10-ter. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 107 è inserito il seguente:

« 107-bis. Il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 è prorogato al 31 dicembre 2017 ».

10-quater. Al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di prorogare per il triennio 2016-2018 le attività tecnico-amministrative volte a ultimare il processo di ricostruzione nelle zone terremotate dell'Umbria, la regione Umbria e i relativi comuni coinvolti sono autorizzati a stipulare, con risorse proprie e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per un periodo massimo di tre anni, contratti di lavoro a tempo determinato, nei limiti di quanto strettamente necessario al completamento delle predette attività di ricostruzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di limitazioni assunzionali e finanziarie, nonché dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ».

10-quinquies. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2016, per un importo massimo di 214.000 euro, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

10-sexies. Ai fini della procedura di chiamata di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il termine per l'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 16, comma 2 e comma 3, lettera a), della medesima legge, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è prorogato al 31 dicembre 2016.

10-septies. All'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: « non rinnovabili » sono sostituite dalle seguenti: « rinnovabili non oltre il 31 dicembre 2016 ».

10-octies. Le università sono autorizzate a prorogare fino al 31 dicembre 2016, con risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in scadenza prima della medesima data, i cui titolari non hanno partecipato all'abilitazione scientifica nazionale delle tornate 2012 o 2013. Ai fini dell'ammissione alle procedure di selezione dei titolari dei contratti della medesima tipologia, gli assegni di ricerca, di cui all'articolo 22 della citata legge n. 240 del 2010, sono equipollenti a quelli erogati ai sensi della previgente disciplina di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 2.

(Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa).

1. All'articolo 38, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: « dal 1° gennaio 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2016 ».

2. All'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-*bis*. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e fino alla data del 30 giugno 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso i Tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli Organi della Giustizia Amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 2.

(Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa).

1. *Identico.*

2. All'articolo 13 **delle norme di attuazione di cui all'allegato 2** al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « *1-bis.* In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e fino alla data del 30 giugno 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso i Tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli Organi della Giustizia Amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto. ».

2-bis. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, il termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, ricadenti, rispettivamente, nei circondari dei tribunali di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, è prorogato al 31 dicembre 2018. Per l'effetto, il termine indicato dal citato articolo 10, comma 13, del decreto legislativo n. 14 del 2014 risulta prorogato al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della proroga indicata al periodo precedente. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-ter. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « quattro ».

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 2-bis.

(Proroga di termini in materia di giustizia ordinaria).

1. È prorogato sino al 31 dicembre 2016 il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche di cui all'articolo 161-*quater*, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

2. È prorogato fino al 31 dicembre 2016 il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche di cui all'articolo 16-*novies*, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

ARTICOLO 2-ter.

(Ridefinizione dell'assetto territoriale degli uffici dei giudici di pace).

1. All'articolo 2, comma 1-*bis*, quarto periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: « Entro il 28 febbraio 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 maggio 2018 ».

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 2-quater.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: « Per il periodo 2013-2015 » sono sostituite dalle seguenti: « Per il periodo 2013-2016 ». Alle minori entrate derivanti dal presente comma, pari a 38 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Per i contratti di solidarietà, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale è aumentato, per il solo anno 2016, per una durata massima di dodici mesi, nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Al comma 284 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, dopo le parole: « forme sostitutive » sono inserite le seguenti: « ed esclusive » e, all'ottavo periodo, le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « novanta giorni ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 3.

*(Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero dello sviluppo economico).*

1. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

« 3-*ter*. Per esigenze di sicurezza nelle isole maggiori, il servizio di cui al comma 1 è prorogato, relativamente alle utenze elettriche, fino al 31 dicembre 2017. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede:

a) ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo biennio, per quantità massime pari a 400 MW in Sardegna e 200 MW in Sicilia e con l'assegnazione diretta di una valorizzazione annua del servizio stesso pari a 170.000 euro/MW.»;

b) ad adeguare, in tutto il territorio nazionale, per le medesime utenze connesse in alta e altissima tensione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico in modo da rispecchiare la struttura degressiva della tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura, in vigore dal 2014, nonché applicando esclusivamente agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 3.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico).

1. All'articolo 43, comma 12, del **testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al** decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, dopo il comma 3-bis è **aggiunto** il seguente:

« 3-ter. *Identico:*

a) identica;

*b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico **applicate ai clienti elettrici per usi diversi da quelli domestici ai criteri che governano la** tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore **alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa, nonché ad applicare, con la medesima decorrenza,** agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili, la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ».*

2-bis. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, sono prorogati rispettivamente di dodici mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di quattordici mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di tredici mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di nove mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento e di cinque mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

2-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario *ad acta*. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario *ad acta* entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara. »;

b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

2-quater. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: « 31 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

2-quinquies. All'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « nell'anno 2014 » sono inserite le seguenti: « e le riduzioni effettuate nell'anno 2015 »;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , da erogare secondo i criteri e le procedure del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ».

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 3-bis.

(Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute – GSSI).

1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Al fine di proseguire le attività di sperimentazione, alla scadenza del triennio individuato dal comma 2 l'operatività della scuola è prorogata per un ulteriore triennio »;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Per il finanziamento delle attività della scuola per il triennio di cui al comma 2-bis, a integrazione delle risorse assegnate con deliberazione del CIPE n. 76 del 6 agosto 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2015, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 »;

c) al comma 6, dopo le parole: « Allo scadere del triennio » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 2-bis ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 4.

*(Proroga di termini in materie di competenza
dei Ministeri dell'interno e della difesa).*

1. È prorogata, per l'anno 2016, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

2. L'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi previste dall'articolo 10-*bis*, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale ivi previsto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

3. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2014, n. 35, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 4.

(Proroga di termini in materie di competenza dei Ministeri dell'interno e della difesa).

1. *Identico.*

1-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015 e 2016».

1-ter. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, è prorogato al 15 giugno 2016 solo relativamente agli esercizi degli anni 2013 e 2014.

1-quater. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai partiti e ai movimenti politici che non ottemperano all'obbligo di trasmissione degli atti di cui al secondo e al terzo periodo, nei termini ivi previsti, o in quelli eventualmente prorogati da norme di legge, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200.000».

2. L'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi previste dall'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale ivi previsto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

2-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 ottobre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

3. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

4. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre 2016.

5. All'articolo 41-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

6. All'articolo 1, comma 3, della legge 1° ottobre 2012, n. 177, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

4. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre 2016. **Per i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente che hanno concluso tali processi entro il 1° gennaio 2016 l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 709 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, decorre dal 1° gennaio 2017. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 10,6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.**

5. *Identico.*

6. *Identico.*

6-bis. Per l'anno 2016 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per l'anno 2016 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

6-ter. All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 30 maggio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 maggio 2017 »;

b) al comma 1-*bis*, le parole: « 15 luglio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 luglio 2017 ».

6-quater. All'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « al 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2016 ».

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 4-bis.

(Ampliamento dei termini per la richiesta di contributo da parte degli enti in dissesto).

1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Per gli anni 2012, 2013 e 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « Dall'anno 2012 all'anno 2017 »;

b) le parole: « dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « , rispettivamente, dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per i contributi relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014 e dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 per i contributi relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017 ».

ARTICOLO 4-ter.

(Proroga di termini in materia di prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale).

1. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: « Fino al 31 gennaio 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 gennaio 2017 ».

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 4-quater.

(Proroga di termini in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico).

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I dati relativi al traffico telefonico o telematico, esclusi comunque i contenuti di comunicazione, detenuti dagli operatori dei servizi di telecomunicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché quelli relativi al traffico telefonico o telematico effettuato successivamente a tale data, sono conservati, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, fino al 30 giugno 2017, per le finalità di accertamento e di repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale »;

b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2017 »;

c) al comma 3, le parole: « 1° gennaio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2017 ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 5.

(Proroga di termini in materia di distretti turistici).

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: « entro il 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2016 ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 5.

(Proroghe in materia di beni e attività culturali e di turismo).

1. *Identico.*

1-bis. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « e successive modificazioni, » sono inserite le seguenti: « nonché l'attività della struttura di supporto ivi prevista, », le parole: « è assicurato » sono sostituite dalle seguenti: « sono assicurati » e la cifra: « 100.000 » è sostituita dalla seguente: « 500.000 »;

b) al secondo periodo, le parole: « Dal 1° gennaio 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « Dal 1° gennaio 2017 ».

ARTICOLO 5-bis.

(Proroga del finanziamento del Museo tattile statale « Omero »).

1. Sono prorogate per il triennio 2016-2018 le disposizioni di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 396, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 6.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute).

1. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, le parole: « sono rinnovati entro 8 mesi », sono sostituite dalle seguenti: « sono rinnovati entro 18 mesi ».

2. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « Entro il 1° gennaio 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 1° gennaio 2017 ».

3. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 16, è sostituito dal seguente:

« 16. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ambulatoriale di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, nonché le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza protesica di cui all'articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, costituiscono riferimento fino alla data del 30 settembre 2016, per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ospedaliera di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, costituiscono riferimento, fino alla data del 31 dicembre 2016, per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica ».

4. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, quinto periodo, dopo le parole: « Per l'anno 2014 », sono inserite le seguenti: « e per l'anno 2015 ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 6.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico:*

« 16. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ambulatoriale di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, nonché le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza protesica di cui all'articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, costituiscono riferimento, fino alla data del 30 settembre 2016, per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ospedaliera di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, costituiscono riferimento, fino alla data del 31 dicembre 2016, per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica ».

4. All'articolo 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, quinto periodo, dopo le parole: « Per l'anno 2014 », sono inserite le seguenti: « , per l'anno 2015 e per l'anno 2016 ».

4-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Anche per l'anno 2016 è prorogata l'individuazione, come regioni di riferimento, di quelle stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015, e per la determinazione dei fabbisogni *standard* regionali in materia di sanità sono altresì confermati i costi *pro capite* per livelli assistenziali delle regioni di riferimento rilevati dai modelli LA 2013, nonché i medesimi pesi per classi di età adottati in sede di determinazione dei fabbisogni *standard* regionali per l'anno 2015 ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 7.

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti).

1. All'articolo 8, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2016 ».

2. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-*bis*, primo e secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2016 »;

b) al comma 15-*bis* le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2016 ».

3. All'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2016 ».

4. Il termine di cui all'articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dall'articolo 8, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 11, è prorogato al 31 luglio 2016.

5. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

6. All'articolo 15, comma 3-*quiquies* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: « 30 giugno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2016 ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 7.

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti).

1. *Identico.*

1-bis. All'articolo 10, comma 12-*sexiesdecies*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Entro il 31 dicembre 2016 le risorse corrispondenti alla quota di cui al periodo precedente sono utilizzate dalle regioni per interventi e servizi nel settore delle infrastrutture scolastiche, della protezione civile, del dissesto idrogeologico, nonché del patrimonio culturale ».

2. All'articolo 253 del **codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al** decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *identica*;

b) *identica*;

b-bis) al comma 20-*bis*, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2016 ».

3. All'articolo 189, comma 5, del **codice di cui al** decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2016 ».

4. Il termine di cui all'articolo 357, comma 27, del **regolamento di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dall'articolo 8, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 11, è prorogato al 31 luglio 2016.

4-bis. All'articolo 357, comma 19-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2016 ».

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

7. All'articolo 26, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: « dal 1° gennaio 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2017 ».

8. All'articolo 18, comma 8-*quiquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ». Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.

9. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle more della stipula dei nuovi contratti di programma per il periodo 2016-2020 e sino all'efficacia degli stessi, il contratto di programma parte servizi 2012-2014, stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., è prorogato, ai medesimi patti e condizioni già previste, per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 con l'aggiornamento delle relative Tabelle. ».

10. All'articolo 1, comma 165, sesto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: « centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « il 30 aprile 2016 ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle more della stipula dei nuovi contratti di programma per il periodo 2016-2020 e sino all'efficacia degli stessi, il contratto di programma parte servizi 2012-2014, stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., è prorogato, ai medesimi patti e condizioni già **previsti**, per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 con l'aggiornamento delle relative Tabelle. ».

9-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato al 30 settembre 2017 e conseguentemente le parole: « Ferrovie dello Stato S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ».

9-ter. Il termine di novanta giorni entro cui il commissario, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 867, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, predispone un piano industriale è prorogato di ulteriori trenta giorni. Entro lo stesso termine non possono essere intraprese azioni esecutive, anche concorsuali, compresi gli atti di intervento nelle procedure esecutive pendenti, nei confronti della società di cui al citato articolo 1, comma 867, della legge n. 208 del 2015. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali della società di cui al primo periodo.

10. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

11. Per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il termine previsto ai sensi del predetto articolo per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori è prorogato al 29 febbraio 2016.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

11. Per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il termine previsto **dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2015**, per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori è prorogato al 29 febbraio 2016. **Il suddetto termine è prorogato al 30 aprile 2016 nel caso in cui le procedure di gara per l'affidamento dei lavori bandite entro il 29 febbraio 2016 siano andate deserte ovvero prevedano l'affidamento congiunto dei lavori e della progettazione. Il termine è inoltre prorogato al 15 ottobre 2016 per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione che i relativi bandi di gara siano pubblicati entro il 29 febbraio 2016.**

11-bis. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, riferito alle nuove norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico e idraulico, delle dighe di ritenuta è prorogato al 28 febbraio 2017.

11-ter. All'articolo 111, comma 1, secondo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2016 ».

11-quater. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è differita al 1° gennaio 2017. Conseguentemente nel Fondo di cui al citato articolo 1, comma 866, della legge n. 208 del 2015, confluiscono le risorse di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le annualità 2017, 2018 e 2019. Per le risorse relative agli anni 2015 e 2016 si applicano le modalità e le procedure di cui al citato articolo 1, comma 83, della legge n. 147 del 2013 e di cui all'articolo 1, comma 223, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 8.

*(Proroga di termini in materia di competenza
del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare).*

1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, le parole: « Fino al 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2016 »;

b) al comma 9-*bis*, le parole: « stabilito al 31 dicembre 2015 » e le parole: « sino al 31 dicembre 2015 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « stabilito al 31 dicembre 2016 » e « sino al 31 dicembre 2016 ».

2. All'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti **commi**:

« 3-*bis*. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3, è prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi dei commi 4 o 5. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorità Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 8.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

1. *Identico:*

a) al comma 3-*bis*, le parole: « Fino al 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2016 » **ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando pubblicato il 26 giugno 2015, le sanzioni di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento. »;**

b) *identica;*

***b-bis*) al comma 9-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, all'attuale concessionaria del SISTRI è corrisposta, a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio, da effettuare a seguito della procedura prevista dal periodo precedente, la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Al pagamento delle somme a titolo di anticipazione provvede, entro il 31 marzo 2016, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio ».**

2. All'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 sono **inseriti** i seguenti:

« 3-*bis*. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

3-ter. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3 è prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre 2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4, dell'Allegato II, parte I, alla Parte Quinta del presente decreto ovvero ai sensi dell'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorità Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio, a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal 1° gennaio 2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta di deroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi indicati nell'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto ».

3. All'articolo 6, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 29 febbraio 2016 ».

ARTICOLO 9.

*(Proroga di termini in materia di competenza
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).*

1. All'articolo 1, comma 298, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: « fino al 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2016, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione riferite all'annualità 2015 e alle precedenti, ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

3-ter. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3 è prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre 2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4 **della** parte I dell'allegato II alla **parte quinta** del presente decreto ovvero ai sensi **della** parte II dell'allegato II alla **parte quinta** del presente decreto. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorità Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio, a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal 1° gennaio 2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta di deroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi indicati **nella** parte II dell'allegato II alla **parte quinta** del presente decreto ».

3. *Identico.*

ARTICOLO 9.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 10.

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria).

1. All'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2016 ».

2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: « 31 dicembre 2015 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 10.

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria).

1. *Identico.*

1-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, le parole: « entro un anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro diciotto mesi ».

2. *Identico.*

2-bis. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: « per i soli anni 2015 e 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « sino al 31 dicembre 2016 » e le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

2-ter. L'articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.

2-quater. Resta ferma la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi dagli organismi di formazione professionale utilizzati nella realizzazione di attività formative per l'acquisizione di una qualifica professionale, per le quali abbiano percepito contributi a fondo perduto, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sempre che la detrazione sia stata operata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che l'imposta non sia stata considerata dall'ente erogatore del contributo quale spesa ammessa al finanziamento.

2-quinquies. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del regolamento di cui al decreto n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

(segue: testo del decreto-legge)

3. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: « negli anni 2013, 2014 e 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 ».

4. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: « Fino al 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2016 ».

5. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « Sino al 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « Sino al 31 dicembre 2016 ».

6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « e 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2015 e 2016 ».

7. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo le parole: « di previsione 2013, 2014 e 2015, » sono aggiunte le seguenti: « e per l'anno 2016 con riferimento all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

2-sexies. Ai maggiori oneri di cui ai commi **2-ter**, **2-quater** e **2-quinquies**, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016, a 5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: « negli anni 2013, 2014 e 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 ». **Per l'anno 2016 gli enti locali sono esclusi dal divieto di cui al citato articolo 1, comma 141, della legge n. 228 del 2012.**

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

6-bis. Le richieste di cui all'articolo **56-bis**, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere effettuate, secondo le modalità ivi indicate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro il termine perentorio del 31 dicembre 2016.

7. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo le parole: « di previsione 2013, 2014 e 2015, » sono **inserite** le seguenti: « e per l'anno 2016 con riferimento all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, ».

7-bis. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, continuano a essere assicurati dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. La disposizione del precedente periodo è richiamata nello statuto dell'Ente, adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

7-ter. In considerazione della soppressione dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, prevista per il 1° gennaio 2018, all'articolo 8, comma 2, decimo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: « 2016 » e « 2017 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 2017 » e « 2018 ».

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

7-quater. All'articolo 49-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: « l'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) » sono sostituite dalle seguenti: « l'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana »;

2) le parole: « 30 settembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2016 »;

3) le parole: « del direttore generale » sono sostituite dalle seguenti: « dell'amministratore »;

4) le parole: « per l'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2016 »;

5) dopo le parole: « pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili » sono inserite le seguenti: « , anche a carico di singoli comitati territoriali, ivi comprese le obbligazioni estinte nel periodo 1° gennaio 2013-31 dicembre 2015 a valere su anticipazioni bancarie, »;

6) le parole da: « 31 dicembre 2012 » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015, nei limiti delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2016 e non più necessarie per le finalità originarie, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e comunque limitatamente alla quota non ancora erogata »;

b) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) dell'approvazione, da parte delle amministrazioni vigilanti, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, del rendiconto per l'anno 2015 e della delibera di accertamento dei debiti di cui al comma 1 del presente articolo, con l'indicazione di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, adottata dal comitato di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, con asseverazione del collegio dei revisori dei conti »;

(segue: testo del decreto-legge)

8. All'articolo 8, comma 30, terzo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Le risorse derivanti dalle riduzioni del finanziamento previsto per l'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e per l'Associazione della Croce Rossa italiana, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno di applicazione delle medesime riduzioni, sono vincolate al rimborso dell'anticipazione di liquidità di cui al comma 1 del presente articolo, nella misura di 6 milioni di euro annui per l'intero periodo di rimborso della medesima anticipazione. Il predetto importo, ove non utilizzato per la finalità di cui al primo periodo, costituisce un'economia per il bilancio statale. Fino all'applicazione delle citate riduzioni, e, comunque, in caso di insufficienza del predetto importo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere le risorse necessarie, fino a concorrenza della rata da rimborsare, a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana o all'Associazione della Croce Rossa italiana. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana o dell'Associazione della Croce Rossa italiana sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione di liquidità di cui al comma 1 del presente articolo ».

8. All'articolo 8, comma 30, **quarto** periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

8-bis. Anche per l'anno 2016 è prorogato l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui nell'anno 2015 nel bilancio dello Stato, relative all'applicazione delle disposizioni normative in tema di *split payment* introdotte dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8-ter. All'articolo 6, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « 2014, 2015 e 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 2014, 2015, 2016 e 2017 ».

8-quater. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « limitatamente al periodo 2011-2016 » sono sostituite dalle seguenti: « limitatamente al periodo 2011-2017 ».

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

8-quinquies. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, lettera *b*), della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è prorogata al 31 dicembre 2016 al fine di consentire l'integrale passaggio di tutto il personale nella sezione « Dogane » del ruolo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con conseguente soppressione delle distinte sezioni all'interno del ruolo unico del personale non dirigenziale, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 346, lettera *e*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8-sexies. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono prorogati all'anno 2016 i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2015.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 11.

(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali).

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

2. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2015 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2016 ».

3. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 11.

(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

2-bis. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2018.

2-ter. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: « negli anni 2015 e 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 » e, al secondo periodo, le parole: « per ciascuno degli anni 2015 e 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ».

3. *Identico.*

3-bis. Il termine del 31 dicembre 2015 relativo alle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, come modificato dall'articolo 9, comma 4-*quies*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è prorogato al 31 dicembre 2016.

3-ter. Per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e amministrativo alla regione Campania in attuazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, l'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo continua ad avvalersi del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato attualmente in servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nelle more dell'attuazione delle procedure di reclutamento previste dall'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

3-quater. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come sostituito dal comma 7-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, è prorogato al 31 dicembre 2016. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 500.000 euro, a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.

3-quinquies. Per consentire la prosecuzione degli interventi di bonifica dei siti inquinati nella terra dei fuochi, il termine del 31 dicembre 2015, previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, per garantire la continuità dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, è prorogato al 31 luglio 2016.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 11-bis.

(Proroga di termini in materia ambientale).

1. Il termine di cui all'articolo 33, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato di sessanta giorni.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, o di stralci di detto programma relativi a interventi urgenti o propedeutici, le risorse residue dei fondi stanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il sito di interesse nazionale « Bagnoli-Coroglio » ed erogati al comune di Napoli, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono destinate al finanziamento dei medesimi interventi, secondo gli indirizzi della cabina di regia di cui al comma 13 del medesimo articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014.

3. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, le parole da: « Il Soggetto Attuatore costituisce allo scopo una società per azioni » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « La trascrizione del decreto di trasferimento al Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all'articolo 2644, secondo comma, del codice civile. Alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura Spa è riconosciuto un importo corrispondente al valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti, rilevato dall'Agenzia del demanio alla data del trasferimento della proprietà. Tale importo è versato alla curatela fallimentare mediante strumenti finanziari, di durata non superiore a quindici anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, emessi su mercati regolamentati dal Soggetto Attuatore, anche al fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per interventi necessari all'attuazione del programma di cui al comma 8. L'emissione degli strumenti finanziari di cui al presente comma non comporta l'esclusione dai limiti relativi al trattamento economico stabiliti dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Dalla trascrizione del decreto di trasferimento e alla consegna dei suddetti titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura Spa, sono estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del predetto decreto, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e gli altri atti previsti dal presente comma e

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere e imposta. Il Soggetto Attuatore ha diritto all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili ad esso trasferiti, secondo le modalità indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla comunicazione della determinazione del valore suddetto da parte dell'Agenzia del demanio. Restano fermi gli eventuali obblighi a carico dei creditori fallimentari o dei loro aventi causa a titolo di responsabilità per i costi della bonifica »;

***b)* il comma 13.1 è abrogato;**

***c)* al comma 13-*quater*, le parole: « ovvero della società da quest'ultimo costituita » sono soppresse.**

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 12.

(Credito d'imposta per promuovere la tracciabilità delle vendite dei giornali e la modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica).

1. Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ed al fine di rendere effettivamente fruibile alle imprese il credito d'imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese, è prorogato al 31 dicembre 2016. Il credito d'imposta previsto al medesimo comma 1 per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete, distributori ed edicolanti, è conseguentemente riconosciuto per l'anno 2016, a valere sulle risorse stanziare per tale finalità dal medesimo comma 1, come integrate dall'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 13,3 milioni di euro per il 2016.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 12.

(Credito d'imposta per promuovere la tracciabilità delle vendite dei giornali e la modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 12-bis.

(Proroga del termine dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro).

1. Il termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 maggio 2014, n. 82, è prorogato sino alla fine della XVII legislatura.

ARTICOLO 12-ter.

(Proroga di termini in materia di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri).

1. All'articolo 4, comma 2, della legge 30 marzo 2004, n. 92, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « venti ».

2. Le domande di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 marzo 2004, n. 92, corredate dalla relativa documentazione, sono inviate alla Commissione di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 92 del 2004.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 12-quater.

(Proroga della durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti).

1. I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, di cui all'articolo 17 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e dei Consigli regionali di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 69 del 1963 rimangono in carica sino al 31 dicembre 2016.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 13.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2015.

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio
dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia
e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: ORLANDO

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dalle Commissioni)*